

COMUNE DI LATRONICO
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

(Approvato con delibera di C.C. N° 30 del 29/10/2013, esecutiva ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tiziana OROFINO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, così come modificati dalla L.C. 18.10.2001, n. 3, dagli artt. 52 e 59 D.lgs 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 1, commi 142 - 144 legge 27.12.2006, n. 296.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento la legge 27.07.2000, n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, legge 16.06.1998, n. 191, dall'art. 1 D.lgs 28.09.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 legge 13.05.1999, n. 133, e dall'art. 6, comma 12, legge 23.12.1999, n. 488, e come integralmente modificato dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi, altresì, richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Latronico, ai sensi del D.lgs 28.09.1998, n. 360, e s.m.i. ed in particolare dall'art. 1, comma 143, legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Latronico alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito, di cui all'art. 165 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n° 360 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito con

modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, l'aliquota comunale all'IRPEF è variata a decorrere dall'anno 2013, nella misura dello 0,8%.

2. Non si applicano le aliquote in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti;
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire entro i termini previsti delle disposizioni vigenti.
4. In caso di pubblicazione successiva ai predetti termini si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 (trenta) per cento dell'addizionale ottenuta applicandola al reddito imponibile dell'anno precedente.
3. Le aliquote determinate dal Comune, saranno applicate secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, D.lgs 28 settembre 1998, n. 360.
4. Le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni di acconto e di saldo sono stabiliti dalle vigenti disposizioni statali, sia per le persone fisiche lavoratori dipendenti o assimilati, che per le persone fisiche non lavoratori dipendenti o assimilati.

Art. 7

Esenzioni e rimborsi

1. Non vengono previste esenzioni per particolari categorie di soggetti.
2. Il rimborso delle somme richieste dagli interessati ha luogo applicando le disposizioni statali vigenti.

Art. 8

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, anche a titolo di saldo o acconto del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai DD. LL. gs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2013, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.Lgs n. 23/2001.